



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO DI PICCHETTO

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento organico dei dipendenti del 3 ottobre 2017 (ROD),

ORDINA

Art. 1

Definizione

Il servizio di picchetto è il tempo in cui il dipendente, al di fuori del lavoro normale, si tiene pronto per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d'emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari.

Art. 2

Computo delle ore

¹ Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. Esso non dà diritto a recupero in tempo libero.

² In caso d'intervento durante il picchetto, il tempo d'intervento è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.

³ Ogni turno di picchetto ha di regola una durata di sette giorni, partendo il lunedì e terminando la domenica.

Art. 3

Diritti e doveri durante il servizio di picchetto

¹ I dipendenti sono tenuti a svolgere il picchetto pianificato e ordinato dal rispettivo funzionario dirigente.

² In un periodo di quattro settimane, il singolo lavoratore può di regola essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto durante al massimo sette giorni consecutivi. Una volta terminato l'ultimo servizio di picchetto, durante le due settimane successive il lavoratore non può in principio essere chiamato a prestare detto servizio. Fa eccezione l'azienda acqua potabile, per le cui necessità è possibile prevedere un turno di picchetto ogni due settimane.

³ Il picchetto a domicilio presuppone il collegamento costante con la sede di servizio e la disponibilità d'intervento presso la sede di servizio o in altro luogo comandato entro un termine prestabilito dal rispettivo funzionario dirigente.

⁴ Il dipendente che svolge il picchetto deve essere sempre reperibile (24h su 24h) attraverso un cellulare messo a disposizione dal datore di lavoro o attraverso il proprio cellulare.

⁵ In caso di giustificati motivi, il dipendente può farsi sostituire da un altro

funzionario nel turno di picchetto. Il sostituto deve essere concordato con il rispettivo funzionario dirigenze cinque giorni prima dell'inizio del turno di picchetto.

⁶²Il dipendente può essere chiamato a restare di picchetto al proprio domicilio durante i giorni di congedo ordinario fino ad un massimo di venti giorni all'anno. Questo limite può essere superato solo con il suo esplicito consenso.

Art. 4

Indennità


Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto sono riconosciute le seguenti indennità:

- un'indennità di fr. 100.- per turno di picchetto;
- un'indennità di fr. 150.- per turno di picchetto, qualora è previsto più di un turno nell'arco temporale di quattro settimane;
- un'indennità di fr. 50.- per turno di picchetto, qualora lo stesso sia limitato al controllo di eventi particolari (perturbazioni, neve, ecc.).

Art. 5


Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorso ai sensi dell'art. 208 LOC.


Il Sindaco
(R. Ponti)

PER IL MUNICIPIO




Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale n. 5246 del 7 gennaio 2020.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 09.01.2020 e il 08.02.2020.